

# Ordinanza

## sull'assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

del 5 dicembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 3 capoverso 2 della legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>1</sup> sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità,

*ordina:*

### Sezione 1: Oggetto e scopo

#### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'assegnazione di contributi della Confederazione alle partecipazioni svizzere ai programmi dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù (programmi).

<sup>2</sup> I contributi permettono a istituzioni, organizzazioni, imprese e singole persone la partecipazione ai programmi nella fase di transizione fino alla piena partecipazione della Svizzera.

### Sezione 2: Partecipazioni sostenute e condizioni

#### Art. 2 Progetti multilaterali

Le partecipazioni di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere a progetti multilaterali possono essere sostenute se:

- a. vi è un contratto vincolante tra la Commissione europea o l'agenzia nazionale e il coordinatore del progetto; e
- b. il coordinatore del progetto ha dato la sua approvazione scritta alla partecipazione.

RS 414.513

<sup>1</sup> RS 414.51; RU 2004 445

---

**Art. 3** Progetti e programmi di scambio

<sup>1</sup> Le partecipazioni di scuole svizzere a progetti di scambi di classi del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere sostenute se:

- a. la scuola partner è situata in un Paese che partecipa in veste ufficiale al programma; e
- b. sono previste visite reciproche delle classi della durata di almeno 14 giorni ognuna e con la partecipazione per visita di almeno dieci allievi di almeno 14 anni.

<sup>2</sup> Le partecipazioni di scuole universitarie svizzere e scuole svizzere di carattere universitario allo scambio di studenti e insegnanti del programma SOCRATES/ERASMUS possono essere sostenute se un corrispondente contratto è stato concluso con l'istituzione partner associata ufficialmente al programma.

<sup>3</sup> Le partecipazioni di singole persone al programma LEONARDO DA VINCI per stage di formazione professionale possono essere sostenute se la persona:

- a. ha ottenuto un certificato di abilitazione professionale di grado secondario II da meno di 12 mesi; o
- b. studia presso una scuola universitaria o ha concluso i suoi studi da meno di 12 mesi.

**Art. 4** Manifestazioni legate a un programma

<sup>1</sup> Le visite preparatorie di rappresentanti di istituzioni, organizzazioni e imprese svizzere nei Paesi che partecipano in veste ufficiale ai programmi possono essere sostenute se servono allo scopo di avviare una collaborazione nell'ambito di un progetto secondo gli articoli 2 o 3. Tale regola si applica per analogia alle visite preparatorie in Svizzera.

<sup>2</sup> Le partecipazioni di rappresentanti di scuole e autorità scolastiche svizzere ai corsi di perfezionamento del programma SOCRATES/COMENIUS possono essere sostenute.

<sup>3</sup> Le partecipazioni di rappresentanti di organizzazioni e servizi svizzeri in materia di gioventù ai corsi di perfezionamento del programma GIOVENTÙ possono essere sostenute.

**Art. 5** Incarichi di insegnamento

Le persone provenienti dalla Svizzera possono essere sostenute se assumono un incarico d'insegnamento in un'istituzione dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale o gioventù e se tale attività rafforza la cooperazione e i contatti della Svizzera a livello europeo negli ambiti dell'educazione, della formazione professionale e della gioventù.

### Sezione 3: Contributi

#### Art. 6 Progetti multilaterali

<sup>1</sup> L'importo concesso per la partecipazione a un progetto multilaterale corrisponde al massimo all'importo medio per partecipante conformemente al contratto di cui all'articolo 2 lettera a. Il contributo si limita ai costi del personale, del viaggio, del soggiorno, della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione al progetto.

<sup>2</sup> Se nell'ambito di un progetto multilaterale è organizzata una manifestazione in Svizzera, può essere concesso un contributo ulteriore di al massimo 18 000 franchi per i costi del viaggio e del soggiorno dei partecipanti provenienti dai Paesi che partecipano in veste ufficiale al progetto.

#### Art. 7 Progetti e programmi di scambio

<sup>1</sup> Per un progetto di scambio di classi del programma SOCRATES/COMENIUS, il contributo massimo per le attività del progetto sul posto è di 2 300 franchi. Il contributo si limita ai costi del viaggio per le escursioni delle classi e ai costi del soggiorno degli accompagnatori durante la visita nonché ai costi della comunicazione e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione al progetto. I costi del viaggio causati dallo scambio di classi sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici.

<sup>2</sup> Per lo scambio di studenti e di insegnanti nel quadro del programma SOCRATES/ERASMUS i contributi non possono superare:

- a. 750 franchi per mese per una borsa di studio ERASMUS;
- b. 3 000 franchi per la partecipazione di un insegnante; il contributo si limita ai costi del viaggio, del soggiorno e del materiale causati direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione.

<sup>3</sup> Per gli stage di formazione professionale nell'ambito del programma LEONARDO DA VINCI il contributo massimo è di 750 franchi al mese per una borsa di stage.

#### Art. 8 Manifestazioni legate a un programma

<sup>1</sup> Il contributo massimo per una visita preparatoria è di 1 500 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno.

<sup>2</sup> Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma SOCRATES/COMENIUS è di 2 300 franchi; il contributo si limita ai costi del viaggio e del soggiorno, alle tasse dei corsi e ai costi del materiale.

<sup>3</sup> Il contributo massimo per la partecipazione a un corso di formazione continua del programma GIOVENTÙ è di 75 franchi per giorno di corso per i costi del soggiorno. I costi del viaggio sono rimborsati separatamente; il rimborso è effettuato sulla base delle tariffe più vantaggiose dei trasporti pubblici.

**Art. 9** Incarichi di insegnamento

Il contributo per un incarico di insegnamento in un'istituzione dell'Unione europea in materia di educazione, formazione professionale o gioventù non può superare le quote usuali nell'istituzione interessata.

**Sezione 4: Assegnazione dei contributi e controllo**

**Art. 10** Domanda e decisione

<sup>1</sup> La domanda per l'ottenimento di un contributo è presentata all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (Ufficio federale) mediante il relativo formulario.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale decide sull'assegnazione dei contributi.

**Art. 11** Assegnazione

<sup>1</sup> I contributi sono assegnati dall'Ufficio federale mediante contratto; trattandosi delle partecipazioni di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 4 emana una decisione.

<sup>2</sup> Il contratto o la decisione stabiliscono:

- a. l'importo assegnato;
- b. le condizioni dell'assegnazione del contributo;
- c. la durata del progetto;
- d. le modalità di versamento;
- e. le modalità e i termini della presentazione del rapporto.

**Art. 12** Versamento

I contributi sono versati in base alle spese effettive; le borse di cui all'articolo 7 capoversi 2 lettera a e 3 sono versate su base forfetaria.

**Art. 13** Controllo

L'Ufficio federale controlla l'utilizzo degli importi assegnati.

## **Sezione 5: Entrata in vigore e validità**

### **Art. 14**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2007.

5 dicembre 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

